

INQUILINI UNITI

Numero 149/2016
Pubblicazione trimestrale
www.asi-infoalloggio.ch

In questo numero:

- La sublocazione
- Gli immobili MINERGIE®: cosa sapere
- Un'ASI più forte per abitazioni a pigione moderata

Sogni di fine estate



Editoriale

Prendo spunto da una felice lettura estiva* riportandone una citazione "vivere di sogni è un'utopia" e penso, immagino, mi interrogo e forse mi illudo, ma credere e sperare è dell'uomo ed è lecito stilare la lista dei desideri.

Vorrei che finalmente, come promesso, il Piano cantonale dell'alloggio arrivasse in dirittura d'arrivo e che il Parlamento fosse generoso nell'accordargli un credito sufficiente a coprire i bisogni di tutto il Cantone e non solo della regione del luganese. Auspico pure, anche se le difficoltà sono innegabili, che cooperative ed enti senza scopo di lucro finalmente si attivino in Ticino come per il resto della Svizzera, dove questa operosità è oramai tradizione da decenni e da' i suoi frutti.

Vorrei che chi costruisce palazzi

con alloggi destinati alla terza età si interrogasse veramente sulla loro reale accessibilità. La pubblicità, che ne promuove la locazione o addirittura la vendita, mette in evidenza senza ombra di dubbio che solo chi possiede un'ottima rendita o una buona fortuna potrà godere di questa opportunità. Gli altri, e sono la maggioranza degli anziani, staranno alla finestra a vedere sorgere palazzine che offrono alloggi a prezzi inviciniabili e che proprio per questo sono, ancor prima di essere terminate, destinate a rimanere vuote e incrementare l'indice dello sfitto, permettendo così di dire che la penuria di alloggi continua a diminuire e dunque dobbiamo essere tutti contenti.

Vorrei che si recuperasse quella coscienza sociale che ha permesso in passato di coniugare il profitto con un'economia sana,

così ad esempio i negozianti non dovrebbero sperare negli incontri con i sindaci per trovare uno spiraglio a una situazione che li sta strangolando.

Vorrei anche che gli inquilini prendessero a cuore il loro statuto di locatario, assolvendo i loro doveri, ma soprattutto esercitando i loro diritti, che non sono poi così pochi, senza temere le conseguenze del loro agire, perché non è solo un detto: in tanti si può essere forti se lo si vuole.

E concludendo mi chiedo, vivere di sogni è un'utopia o è un'utopia vivere di sogni, in un caso o nell'altro sognare è permesso e a volte può cambiare la realtà. Proviamoci.

*Maurizio Maggiani: Il romanzo della nazione, Feltrinelli 2015

Il deposito di garanzia

Vi presentiamo una breve carrellata di domande che frequentemente vengono poste al nostro centro infoalloggio.

Ho riconsegnato il mio appartamento ormai da 2 mesi, ma il padrone di casa non mi ha ancora restituito il deposito di garanzia, nonostante i locali fossero in ordine e non mi ha contestato alcun danno, cosa posso fare?

In via generale, il deposito di garanzia dovrebbe essere versato su un conto vincolato presso una banca. L'art. 257e CO prevede che l'istituto bancario possa liberare in favore dell'inquilino il deposito di garanzia, senza bisogno della firma del locatore, solo dopo un anno dalla fine della locazione

e a condizione che il proprietario non abbia fatto valere in quest'anno alcuna pretesa nei confronti del conduttore uscente.

Ciò significa che il deposito di garanzia può rimanere bloccato almeno un anno per legge presso la banca,

nell'attesa che il locatore avanzi pretese nei confronti dell'inquilino uscente.

Molte volte il proprietario attende a liberare il deposito di garanzia dopo la stesura del conguaglio delle spese accessorie. Se un inquilino, per esempio, è uscito a marzo 2016 e il conguaglio viene redatto solo a fine 2016, il locatore potrà opporsi alla liberazione immediata della cauzione, fintanto che non avrà calcolato il saldo delle spese accessorie.

Ho ormai riconsegnato l'appartamento da quasi un anno e non mi è stato restituito il deposito di garanzia, nonostante abbia pagato tutte le pigioni, le spese accessorie sino alla fine della locazione e nessun danno mi è stato addebitato, cosa posso fare?

Le strade sono due:

a) Fare istanza all'ufficio di conciliazione in materia di locazione competente per chiedere la liberazione.

Oppure

b) Attendere che trascorra un anno dalla fine della locazione e poi chiedere alla banca la liberazione del deposito di garanzia, producendo quali documenti:

- l'estratto dell'Ufficio esecuzione, dove risulta che il locatore non vi ha inviato alcun precetto;

- la dichiarazione della Pretura e dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione competente da cui risulta che non è stata aperta alcuna procedura giudiziaria nei vostri confronti dal proprietario.

La banca potrà di conseguenza ai sensi dell'art. 257e CO liberare il deposito di garanzia, senza necessità che vi sia la firma anche del locatore.



MEMORANDUM

Un suggerimento, per evitare che il padrone di casa vi trattenga il deposito di garanzia per molti mesi, nell'attesa di redigere il conguaglio delle spese accessorie: provate a proporgli di stabilire il saldo a forfait sulla base dei conguagli degli ultimi anni o comunque di liberarvi parzialmente la cauzione, lasciando solo una parte della somma vincolata per coprire il conguaglio che verrà stabilito in seguito.

ATTENZIONE!

Purtroppo l'ASI perde molti soci che cambiano indirizzo senza comunicarlo. Non dimenticate di avvertirci quando traslocate e informateci del nuovo recapito, in modo che possiamo continuare a inviarvi il nostro giornalino!

Molti inquilini devono magari assentarsi per motivi di lavoro dal proprio appartamento per diversi mesi e cercano un sublocatario oppure c'è chi vuole ridurre il peso della pigione di un locale commerciale, sublocando un vano del proprio studio professionale.

Questi casi capitano di frequente e non si sa bene come comportarsi, davanti al diniego del proprio proprietario ad accettare un subinquilino.

Ma può rifiutarsi veramente il locatore?

L'art. 262 CO prevede che il conduttore può sublocare il suo appartamento e/o parte di esso solo con il consenso del suo locatore, che può essere dato anche per atti concludenti; tuttavia è opportuno che venga confermato per iscritto.

In ogni caso spetta all'inquilino scrivere al proprietario per avere il consenso; senza questa esplicita richiesta si corre addirittura il rischio di vedersi disdetto il contratto di locazione.

Il locatore a sua volta potrà rifiutare il suo consenso solo in 3 casi:

- se il conduttore si rifiuta di comunicargli le condizioni della sublocazione (nome del subconduttore, numero degli occupanti l'appartamento, durata del contratto, superficie locata e ammontare della pigione, ecc.);

- se le condizioni della sublocazione sono abusive, se comparate con quelle del contratto principale; in particolare l'inquilino principale non può arricchirsi con la sublocazione, pertanto la pigione richiesta per la sublocazione dovrà essere proporzionale a quella per la pigione principale. Sarà da valutare se il conduttore principale offre delle prestazioni supplementari al subinquilino, per le quali può pretendere un maggior introito, per esempio nel caso in cui gli metta a disposizione una camera già ammobiliata;

- se la sublocazione crea al locatore principale degli inconvenienti considerevoli, per esempio il cambiamento di destinazione dei locali oppure se i locali risultassero così abitati da troppe persone;

Bisogna fare attenzione perché:

a) con la stipula di un contratto di sublocazione l'inquilino principale si assume tutti i diritti e i doveri di un locatore nei confronti del subconduttore; pertanto gli potrà essere richiesto di intervenire per sistemare eventuali difetti dei locali subaffittati. Ha inoltre, se del caso, la responsabilità di comunicare la disdetta in modo tempestivo e nelle formalità previste dalla

legge.

Infatti il contratto di sublocazione non può durare più a lungo di quello principale; di conseguenza se il conduttore riceve una disdetta dal proprietario dell'immobile, dovrà a sua volta notificarla per la medesima data al suo subconduttore.

b) L'inquilino principale risponde nei confronti del proprio locatore per il comportamento del subconduttore, rischiando anche di vedersi disdetto il contratto di locazione principale se il subinquilino viola gli obblighi di diligenza nell'uso della cosa locata e di riguardo verso i vicini di casa ai sensi dell'art. 257f CO.



MEMORANDUM

La sublocazione nulla ha a che vedere con l'ospitare nell'appartamento familiari, amici, parenti e/o concubini.

Ogni inquilino infatti è libero di far alloggiare nel proprio appartamento il proprio partner, concubino e/o parente prossimo; una clausola che dovesse interdire al conduttore la possibilità di dare ospitalità a queste persone sarebbe nulla.

Da sapere, in ogni caso, che se le persone ospitate nell'appartamento o comunque il ricevimento troppo frequente di visite dovesse causare degli inconvenienti agli altri inquilini dello stabile, il conduttore si assume il rischio di dover rispondere nei confronti del locatore per la violazione del riguardo verso i vicini, ai sensi dell'art. 257f CO. Norma che prevede nei casi più gravi anche la possibilità per il locatore di disdire il contratto di locazione in via straordinaria.

La contestazione della pigione iniziale

Di cosa si tratta e che cosa è importante sapere

4



È ormai prassi consolidata che al cambio di inquilino la pigione venga aumentata senza alcuna motivazione e/o senza che sia stato fatta alcuna miglioria e/o nuovi lavori nell'ap-

partamento. Questa prassi purtroppo con il passare degli anni ha portato all'aumento indiscriminato delle pigioni.

Non tutti sanno però che il codice delle obbligazioni ha previsto la facoltà per l'inquilino di contestare e comunque contrastare questo aumento ingiustificato della pigione al cambio di conduttore.

In particolare l'art. 270 CO prevede che in caso di nuova locazione e quindi alla firma di un nuovo contratto, il conduttore ha la facoltà di contestare la liceità della pigione iniziale entro 30 giorni dalla data di consegna dell'ente locato e chiederne la riduzione se sono dati determinati presupposti quali, alternativamente:

a) è stato costretto a concludere il contratto per necessità personale o familiare oppure a causa della situazione del mercato locale di abitazioni e di locali commerciali;

b) il locatore ha aumentato in modo rilevante la pigione inizia-

le rispetto a quella precedente per la stessa cosa.

Cosa deve chiedersi l'inquilino?

Ho sottoscritto un nuovo contratto di locazione e ho preso possesso da meno di 30 giorni dell'appartamento; tuttavia la pigione e le spese accessorie sono veramente alte, ma non avevo alternativa vista la carenza di alloggi e comunque anche gli altri appartamenti da me visitati a parità di dimensioni e servizi non avevano un costo minore?

oppure:

Sono entrato in un nuovo appartamento da poco e comunque da meno di 30 giorni e ho scoperto che la pigione è stata aumentata oltre il 10% rispetto a quella del precedente inquilino senza che sia stata fatta alcuna miglioria all'appartamento?

Se la risposta è positiva a una delle due domande, allora varrà senz'altro la pena attivarsi per contestare la pigione applicata dal proprietario e chiederne una riduzione.

Attenzione, la contestazione deve essere fatta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione competente, pena la decadenza, entro 30 giorni dall'entrata nei locali. Il tempo previsto dalla legge, in questo caso, è giusto dirlo è tiranno!

Non dimenticate di farvi consigliare dalle nostre consulenti presso i nostri Uffici, per valutare la miglior strada da intraprendere!

Tasso ipotecario di riferimento nel diritto della locazione rimane all'1,75%

L'Ufficio federale dell'abitazione ha comunicato in data 1 settembre 2016 che il tasso di riferimento nel diritto della locazione rimane invariato all'1,75%. La media di tutti gli interessi applicati alle ipoteche si è però abbassata nuovamente. Dal 2008 gli interessi si sono dimezzati e i costi degli immobili sono diminuiti attorno ai 15 miliardi di franchi svizzeri.

Il risparmio garantito dalla riduzione degli interessi ipotecari dovrebbe pertanto essere restituito agli inquilini. Concretamente solo una minoranza approfitta di questa riduzione.

Noi vorremmo che gli inquilini si attivino per chiedere loro stessi la diminuzione; più inquilini si mobilitano e più si otterrà una riduzione delle pigioni a beneficio di tutti!

Sul sito www.asi-infoalloggio.ch è possibile trovare ogni informazione utile per predisporre la domanda di riduzione e negli uffici dell'ASI i consulenti sono a disposizione gratuitamente per dare consigli ai soci che ne hanno bisogno.

In Svizzera sono quasi 38'0001. In Ticino se ne conta circa 853, di cui 477 certificati e i restanti in fase di realizzazione. Parliamo degli edifici Minergie. Quali sono le peculiarità di questi immobili?

“Costruzione Minergie”. È uno dei criteri descrittivi che sempre più frequentemente troviamo negli annunci immobiliari, anche in Ticino. Ma cosa significa concretamente? Che l'immobile ha una pompa di calore? Che l'edificio è a risparmio energetico e di conseguenza i costi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sono inferiori rispetto a edifici tradizionali? No, o meglio, non solo.

Il marchio Minergie viene assegnato a quegli edifici (nuovi o ristrutturati) che garantiscono agli utenti un ottimo comfort abitativo e sono energeticamente efficienti. Essi sono progettati e realizzati secondo specifici criteri che rispondono alle attuali esigenze di legge (norme SIA), imponendo però anche specifici parametri sui consumi energetici e criteri per garantire il comfort abitativo. Esiste oggi la possibilità di certificare gli stabili secondo tre diversi standard Minergie, a ciascuno dei quali può accompagnarsi il suffisso – Eco che pone particolare attenzione all'ecologia della costruzione, alla salute degli inquilini e a ulteriori criteri di sostenibilità in ambito edilizio.

Lo standard Minergie base contraddistingue edifici che hanno un fabbisogno di energia finale di poco inferiore al minimo di legge e allo stesso tempo un maggiore comfort abitativo rispetto a costruzioni convenzionali. A differenza di queste ultime, l'edificio Minergie è dotato di un impianto di ventilazione che garantisce il ricambio sistematico dell'aria all'interno dei locali, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Questo perché oggi – essendo gli edifici di nuova costruzione particolarmente ermetici e gli inquilini spesso fuori casa – è difficile garantire un arieggiamento costante che consente di gestire la qualità dell'aria interna e limitare il rischio di formazione di muffe all'interno della costruzione. Inoltre, l'edificio deve necessa-

Gli immobili MINERGIE®: cosa sapere

di **Adrianna Rutkowska**,
responsabile comunicazione, MINERGIE Svizzera,
Agenzia Svizzera italiana

riamente essere ben coibentato, provvisto di protezioni solari che limitano il surriscaldamento estivo dei locali in estate e disporre di un sistema di riscaldamento efficiente che possibilmente sfrutti le energie rinnovabili.

Grazie alla massimizzazione e all'ottimizzazione dell'isolamento termico e dell'ermeticità dell'involucro, **lo standard Minergie-P** certifica edifici con un fabbisogno energetico ancora più ridotto, dove il requisito primario sull'involucro è posto al 60% del valore limite di legge.

Lo standard Minergie-A rappresenta oggi lo standard con i minori consumi energetici, in cui il fabbisogno di energia per il riscaldamento, l'acqua calda sanitaria, il funzionamento della ventilazione e degli ausiliari viene completamente compensato su base annua tramite una produzione in loco con fonti di energia rinnovabile (per es. pannelli solari fotovoltaici), consentendo alla costruzione di ottenere un bilancio energetico nullo o positivo.

È importante sapere che ad ogni edificio realizzato secondo uno degli standard Minergie viene assegnato un numero di certificazione. L'Agenzia Minergie della Svizzera italiana consiglia sempre di chiedere al costruttore o all'agenzia immobiliare che promuove un edificio Minergie, il numero di certificazione dell'abitazione. Esistono infatti sempre più falsi e annunci che affermano “costruiamo secondo Minergie”, oppure “vendesì casa Minergie” senza però avere fatto richiesta di certificazione dell'edificio al Centro di certificazione Minergie locale e aver ottenuto il numero di certificazione dell'edificio. Non esistono edifici “praticamente” o “quasi come” Minergie, ma fa-

stato lo specifico numero di certificazione assegnato a ogni edificio che può essere verificato sul sito web www.minergie.ch.

MINERGIE®
Per maggiori
informazioni:
www.minergie.ch

5

Le caratteristiche principali delle costruzioni Minergie sono le seguenti:

1. L'isolamento termico dell'edificio è performante

Tutte le parti costruttive esterne, come le pareti, i pavimenti e le superfici del tetto, sono isolate in modo ottimale contro le perdite di calore, sia in inverno sia in estate. Grazie all'isolamento termico, le superfici interne delle pareti dei locali rimangono calde in inverno e fresche in estate garantendo un piacevole clima abitativo tutto l'anno.

2. L'involucro edilizio è ermetico

Meno perdite energetiche e nessuna corrente d'aria.

3. Il ricambio dell'aria è sistematico

Un sistema di ventilazione efficace consente un ricambio dell'aria all'interno dei locali in modo sistematico durante tutto l'anno, filtrando l'aria da polvere, polveri fini e pollini.

4. L'impiantistica è efficiente

Per il riscaldamento dell'ambiente e dell'acqua calda si prediligono le energie rinnovabili (pompa di calore, collettori solari, stufe a legna). Minergie inoltre consiglia l'installazione di elettrodomestici energeticamente efficienti (frigorifero, forno, asciugatrice, lampade, ecc.).



Edificio certificato Minergie-A-Eco. Nr.TI-001-A-Eco, Lugano-Besso.

Il contratto di locazione

Art. 253 CO
La locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo (pigione per gli immobili e nolo per i mobili)

Non tutti sanno che il nostro codice delle obbligazioni non prevede alcuna forma particolare per stipulare un contratto di locazione. Come recita la norma in questione, basta che una persona utilizzi o

meglio usi per esempio un appartamento e riconosca al proprietario un corrispettivo, solitamente in denaro, perché tra le parti nasca un contratto di locazione.

Il contratto di locazione può pertanto essere anche verbale, senza necessità di forma scritta. Nel primo caso, è giusto farlo notare, le spese accessorie saranno già comprese nella pigione e l'inquilino non dovrà versare alcuna ulteriore somma per le prestazioni accessorie, quali per esempio il riscaldamento o l'acqua calda.



RASSEGNA STAMPA

I costi di riscaldamento devono scendere

Quest'estate giungeranno nuovamente agli inquilini i conteggi delle spese accessorie che contemplano anche i costi dovuti al riscaldamento. Essendo i costi della materia prima, il petrolio, in forte ribasso anche le spese richieste per il riscaldamento dovrebbero ridursi.

Il prezzo dell'olio da riscaldamento si è abbassato notevolmente. Nel mese di aprile di quest'anno il costo al litro era di 65 centesimi. L'anno scorso di 75 centesimi. Meno importante il ribasso del gas e del riscaldamento a distanza.

Ne potranno approfittare anche gli inquilini? Si spera e sarebbe giustificato.

Chi versa mensilmente un acconto sulle spese accessorie dovrebbe automaticamente beneficiare della riduzione dei costi. Il locatore deve allestire il conteggio dettagliato delle

spese e, se del caso, rimborsare quanto versato in eccesso dall'inquilino.

Se, al contrario, l'inquilino versa un importo mensile forfettario, il locatore non è tenuto a presentare il dettaglio delle spese. In questi casi, con i costi del carburante in ribasso, l'inquilino potrebbe pagare più di quanto dovuto. Per ovviare a questa situazione andrebbe richiesto un adattamento del mensile forfettario con lettera raccomandata al locatore. Entro 30 giorni il locatore dovrà dare una risposta. Se negativa, l'inquilino potrà fare ricorso all'Ufficio di conciliazione.

Quale inquilino va ricordato che lo stesso è tenuto unicamente a pagare le spese accessorie specificatamente menzionate nel contratto d'affitto. Se, per esempio, il contratto non prevede spese di portineria, il locatore non le potrà addebitare all'inqui-

lino. Il contratto d'affitto deve quindi essere molto chiaro e non dare adito a interpretazioni diverse.

Eccezionalmente, non devono essere specificate le spese dovute ai costi energetici, pulizia del camino, revisione della cisterna, lettura e conteggio dei contatori e assicurazioni. Secondo l'art. 5 dell'ordinanza sulla legge, le spese di riscaldamento previste nel contratto di locazione, comprendono anche le citate spese particolari.

L'inquilino deve quindi verificare con attenzione i conguagli delle spese accessorie e, se necessario, prendere contatto con l'Associazione inquilini per determinare un suo eventuale reclamo o ricorso.

**Tratto da W&M - luglio 2016
 e tradotto da FM**

Ne abbiamo parlato più volte, ma non possiamo che ribadirlo: gli inquilini hanno diritto di vedersi restituire, tramite la riduzione della pigione, il risparmio che i proprietari delle abitazioni hanno ottenuto grazie agli interessi bassi. I costi correnti degli immobili sono negli ultimi anni continuamente diminuiti. Dal 2008 gli interessi delle ipoteche si sono dimezzati. Il tutto per circa 15 miliardi di franchi. Ma di questi risparmi non ne beneficia che una minoranza degli inquilini. Eppure sulla base del diritto di locazione le pigioni dovrebbero essere adeguate ai costi e dovrebbero pertanto diminuire sensibilmente. In realtà accade il contrario: al cambio di inquilino gli affitti vengono aumentati in maniera significativa. Questi aumenti, così come altri, sono regolarmente oggetto di interventi da parte dei nostri consulenti e uffici presso i proprietari e le autorità competenti. In entrambi i casi quindi val la pena rivolgersi agli sportelli dell'Associazione inquilini per portare avanti le richieste di riduzione della pigione dovute alle diminuzioni dei tassi di riferimento o di contestare aumenti ingiustificati, se non abusivi delle pigioni. Per difendere gli interessi degli inquilini è però necessa-

Un'ASI più forte per abitazioni a pigione moderata

di **Marina Carobbio Guscetti**,
Presidente SMV/ASLOCA/ASI e consigliera nazionale PS.

rio un'associazione forte che li rappresenti e capace di portare avanti delle rivendicazioni politiche sia sul piano locale che nazionale. Per farlo è quindi necessario che gli inquilini stessi comprendano l'importanza di aderire all'associazione, al di là del momento di bisogno del singolo. Una consulenza o un intervento sono oltremodo efficaci se accompagnati da un discorso politico che fa sì che il diritto a

un alloggio accessibile e prezzi moderati sia garantito. E' quanto stiamo facendo con i nostri interventi a Berna ed in Ticino. Ed è quanto ci siamo prefissi sei anni fa con il rafforzamento dell'organizzazione politica nazionale, che presiederò fino al mese di novembre. Presto ci sarà il momento dei bilanci, intanto però rafforziamola, aderendovi e facendo aderire la nostra associazione!



«Più abitazioni a prezzi accessibili»
Ce l'abbiamo fatta!

Più di 6 mesi prima del termine ufficiale, abbiamo il gran piacere di informarvi di aver raggiunto e superato il quorum delle firme per la nostra iniziativa federale "Più abitazioni a prezzi accessibili".


L'iniziativa verrà depositata nel corso del mese di ottobre alla Cancelleria federale a Berna.
Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto!

Assemblea generale 2016

L'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione Svizzera Inquilini – Sezione di Bellinzona a Valli

si terrà
Martedì 15 novembre 2016

alle ore 20.30
presso il Ristorante Casa del Popolo –
viale Stazione 31 – Bellinzona



INQUILINI UNITI



REDAZIONE E PUBBLICITÀ

Associazione Svizzera Inquilini
Federazione della Svizzera italiana
Segretariato generale
Via Stazio 2, 6900 Massagno
E-mail: federazione@asi-infoalloggio.ch

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Valentina Vigezzi Colombo (Redattrice responsabile), Marina Carobbio Guscelli, Elena Fiscalini, Franco Molinari, Corrado Mordasini, Adrianna Rutkowska.

STAMPA

Tipo Offset, Aurora SA, Via Sonvico 11,
6952 Canobbio

SEZIONE DI BELLINZONA E VALLI

Viale Stazione 31A, 6500 Bellinzona
A Biasca si riceve su appuntamento
Appuntamenti: telefonare
lunedì dalle 09.00 alle 11.30
martedì dalle 15.00 alle 19.00
giovedì dalle 09.00-11.30 e 14.00-17.00
Tel.: 091 825 71 72 / Fax 091 825 71 56
E-mail: asibellinzona@bluewin.ch
ccp 65-949-3

UFFICIO DI LOCARNO

Via ai Saleggi 11, 6600 Locarno
Appuntamenti: telefonare
lunedì dalle 14.00 alle 17.00
mercoledì dalle 08.30 alle 11.30
venerdì dalle 13.30 alle 16.30
Tel.: 091 752 11 22 / Fax 091 751 16 37
E-mail: locarno@asi-infoalloggio.ch
ccp 65-6841-1

UFFICIO DI LUGANO

Via Stazio 2, 6900 Massagno
Appuntamenti: telefonare
da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 16.30
Tel.: 091 966 25 02 / Fax 091 967 51 45
E-mail: massagno@asi-infoalloggio.ch
ccp 69-3578-6

UFFICIO DEL MENDRISIOTTO

Via Favre 10, 6828 Balerna
Appuntamenti: telefonare
lunedì e venerdì dalle 13.30 alle 16.00
mercoledì dalle 8.30 alle 11.30
Tel.: 091 683 40 67 / Fax 091 682 02 06
E-mail: balerna@asi-infoalloggio.ch
ccp 65-261731-7

Per brevi domande potete contattare il centro

INFOALLOGGIO

aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10
alle 12 telefonando al numero 091 966 82 72

www.asi-infoalloggio.ch

In ricordo dell'avv. Gianmaria Mosca

Per anni quale cocuratore della raccolta di giurisprudenza in materia di locazione e membro dell'Ufficio di Conciliazione di Massagno si è fatto apprezzare per la competenza e la professionalità. Ogni consulente ha avuto modo di conoscerlo e incontrarlo sul terreno, riconoscendogli in ogni occasione la lealtà e la volontà di trovare modo e maniera di cercare soluzioni nell'interesse di tutti. Una costante che ha contraddistinto il suo modo di intendere e di servire la giustizia. Ma è anche come uomo che lo vogliamo ricordare: gioviale e sorridente, pronto alla battuta e soprattutto sempre rispettoso della persona e del ruolo di ognuno. È dunque un sentimento di rispetto che ci pervade nel ricordare la persona e il suo operato. Alla sua famiglia in questo triste momento del prematuro distacco va la solidarietà di tutta la nostra Associazione.

Le nostre newsletter

A breve sarà disponibile il nostro nuovo sito web, dove potrete iscrivervi alle nostre newsletter.

I soci già interessati a ricevere le nostre comunicazioni via e-mail, possono già sin d'ora iscriversi inviando un'e-mail a federazione@asi-infoalloggio.ch

È attiva da aprile la pagina facebook "Pigioncini accessibili". Non dimenticate di visitarla e cliccare "mi piace".